

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
713/2016/R/EEL**

**MERCATO ITALIANO DELLA CAPACITÀ
ORIENTAMENTI SPECIFICI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
1 dicembre 2016*

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), si inserisce nel più ampio processo di modifica e integrazione della disciplina del mercato della capacità che si è avviato con la pubblicazione, a seguito di uno specifico atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di una proposta di disciplina sviluppata da Terna.

Lo scopo di questo documento è quello di illustrare gli orientamenti dell'Autorità in merito agli aspetti della sopra citata disciplina che non hanno ancora trovato trattazione nella proposta sviluppata da Terna e che devono essere definiti per consentire una rapida esecuzione delle prime aste di capacità nel 2017. Il presente documento si concentra, in particolare, sui seguenti aspetti:

- *la definizione, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 98/11 (di seguito: deliberazione 98/11), del valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova;*
- *la modifica degli obblighi contrattuali previsti per i sottoscrittori di contratti di approvvigionamento di capacità, con particolare riferimento all'articolazione dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 8 della deliberazione 98/11;*
- *la definizione dei criteri per il calcolo del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, di cui all'Articolo 14 della deliberazione 98/11, applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo titolari di unità di consumo con impegni di capacità.*

Il presente documento viene emanato per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 3 gennaio 2017.***

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290 fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
2. PREMIO MASSIMO	6
Premio massimo applicato alla capacità esistente	8
Premio massimo applicato alla capacità nuova	9
Tempistiche per la comunicazione a Terna del valore del premio massimo applicato alla capacità esistente e nuova	9
3. OBBLIGHI CONTRATTUALI E PREZZI DI RIFERIMENTO	11
4. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI NETTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ	13
Inquadramento	13
Orientamenti dell'Autorità	16

1. Introduzione

- 1.1 A seguito di uno specifico atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico datato 27 ottobre 2016, Terna ha recentemente avviato una consultazione avente ad oggetto una proposta di disciplina per la fase di prima attuazione del mercato della capacità e una proposta di modifica della disciplina per la fase di piena attuazione del mercato della capacità già approvata con decreto ministeriale 30 giugno 2014. Per semplicità, nel seguito del presente documento con il termine “Disciplina” si farà riferimento sia alla disciplina di prima, che di piena attuazione.
- 1.2 La consultazione avviata da Terna illustra le modifiche e integrazioni alla Disciplina ritenute necessarie, da un lato, per assicurarne la compatibilità rispetto alle linee guida in materia di aiuti di stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 adottate dalla Commissione europea e, dall’altro lato, per dare seguito alla proposta dell’Autorità di anticipare l’entrata in operatività del mercato della capacità mediante la definizione di una fase di prima e tempestiva attuazione del meccanismo (*cfr.* deliberazione 95/2015/R/eel).
- 1.3 In vista del prossimo avvio del mercato della capacità, occorre concentrarsi sui seguenti profili che non sono stati trattati nella proposta sviluppata da Terna, ma che risultano fondamentali affinché il mercato determini esiti efficienti:
- la definizione, ai sensi dell’articolo 12 della deliberazione 98/11, del valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova;
 - la modifica degli obblighi contrattuali previsti per i sottoscrittori di contratti di approvvigionamento di capacità, con particolare riferimento all’articolazione dei prezzi di riferimento di cui all’articolo 8 della deliberazione 98/11;
 - la definizione dei criteri per il calcolo del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, di cui all’Articolo 14 della deliberazione 98/11, applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo titolari di unità di consumo che hanno impegni di capacità.
- 1.4 L’articolo 12 della deliberazione 98/11 prevede che l’Autorità determini, oltre al valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova, anche il valore minimo del premio riconoscibile alla capacità esistente. Nell’ambito dei confronti con la Commissione europea in tema di compatibilità del mercato della capacità italiano con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato, è, tuttavia, emersa la necessità di rivedere la Disciplina nella parte che riguarda il premio minimo. Nell’atto di indirizzo, il Ministro, ha pertanto previsto il superamento delle disposizioni sul valore minimo e l’opportunità di consultare opzioni alternative “*quali l’offerta di contratti pluriennali per gli*

investimenti in nuova capacità, che consentano di garantire quelle condizioni di mercato necessarie per attrarre nuovi entranti ed accrescere di conseguenza la pressione competitiva sugli operatori esistenti”. Terna ha, coerentemente, sviluppato una proposta di Disciplina nella quale si prevede l’eliminazione del premio minimo e l’opzione per la capacità nuova di optare per contratti pluriennali. Per queste ragioni, il seguito del presente documento si concentra esclusivamente sul valore del premio massimo riconoscibile alla capacità nuova ed esistente.

- 1.5 Con il presente documento per la consultazione si intendono illustrare gli orientamenti dell’Autorità in merito ai sopra citati temi. Il seguito del documento è strutturato come segue. Nella sezione 2, si illustrano gli orientamenti rispetto al valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova nella prima asta del mercato della capacità. Nella sezione 3, si illustrano gli orientamenti rispetto alla necessità di modifica degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento all’articolazione dei prezzi di riferimento di cui all’articolo 8 della deliberazione 98/11. Nella sezione 4, si illustrano gli orientamenti rispetto alle necessità di modifica dei criteri per il calcolo del corrispettivo di cui all’articolo 14 della deliberazione 98/11, per tener conto della possibilità per la domanda di partecipare attivamente al mercato della capacità.

2. Premio massimo

- 2.1 La definizione di un valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova è funzionale a tutelare il consumatore finale rispetto a eventuali fenomeni di esercizio di potere di mercato messi in atto dai partecipanti al mercato della capacità. A ciò va aggiunto che nella fase di avvio del meccanismo, la funzione di controllo del potere di mercato esercitata dal premio massimo riveste un ruolo di maggior rilievo, in quanto in presenza di orizzonti di pianificazione ridotti, la concorrenza esercitata dai nuovi entranti potrebbe risultare limitata.
- 2.2 Il prodotto quotato nel mercato della capacità ha la natura di un’opzione con prezzo di esercizio pari al costo variabile standard orario della tecnologia identificata da Terna, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW (di seguito: tecnologia di punta).
- 2.3 Coerentemente con una simile definizione del prodotto, il mercato della capacità, in condizioni di equilibrio, dovrebbe consentire alla tecnologia di punta di scambiare una rendita incerta – data dal differenziale tra i prezzi di mercato attesi e i propri costi variabili (ovvero il prezzo di esercizio) – con un premio certo, attraverso il quale dovrà coprire l’insieme dei propri costi fissi. Le tecnologie inframarginali, caratterizzate da costi fissi superiori e costi variabili inferiori

rispetto alla tecnologia di punta, potranno, invece, scambiare solo una quota parte della propria rendita incerta – data dal differenziale tra i prezzi di mercato attesi e i costi variabili della tecnologia di punta (ovvero il prezzo di esercizio) – con un premio certo mediante il quale copriranno una quota parte dei propri costi fissi.¹

- 2.4 Sulla base di quanto sopra evidenziato, il premio massimo riconoscibile nelle procedure concorsuali alla capacità esistente e nuova dovrebbe essere fissato partendo dal costo fisso della tecnologia di punta. Un premio massimo fissato ad un livello inferiore rispetto al costo fisso dell'unità di punta non consentirebbe, infatti, a tale tecnologia di coprire i propri costi fissi, essendo la rendita inframarginale percepita nei mercati spot annullata dall'applicazione di un prezzo di esercizio commisurato ai costi variabili della medesima tecnologia.²
- 2.5 Ai fini della determinazione del premio massimo, l'articolo 9 della deliberazione 98/11 prevede, tra le altre cose, che
- a) Terna elabori uno schema di metodologia volta a identificare la tecnologia di punta;
 - b) la tecnologia di punta debba essere comunicata ai partecipanti con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale;
 - c) la procedura di calcolo del costo fisso standard annuo per MW debba basarsi sui criteri di cui all'articolo 65 della deliberazione 111.
- 2.6 La metodologia di cui alla lettera a) è stata descritta da Terna nel paragrafo 2.2 della Disciplina. Terna ha, inoltre, elaborato uno studio finalizzato all'individuazione della tecnologia di punta e del relativo costo fisso. Gli esiti dello studio condotto da Terna sono stati trasmessi all'Autorità ai fini dell'individuazione del premio massimo riconoscibile nelle procedure concorsuali.
- 2.7 Le analisi di Terna si concentrano sui costi fissi di costruzione (al netto degli oneri finanziari) per MW installato delle tecnologie esaminate. I risultati ottenuti individuano la tecnologia di punta nel turbogas a ciclo aperto.
- 2.8 Per quanto concerne il combustibile del turbogas a ciclo aperto, Terna evidenzia differenze minime tra i costi fissi di costruzione degli impianti alimentati a gas naturale e di quelli alimentati a gasolio. Si ritiene, tuttavia, che gli impianti alimentati a gasolio non siano attualmente includibili nel parco ottimo di generazione elettrica, in quanto, seppur caratterizzati da costi fissi di costruzione paragonabili a quelli di impianti alimentati a gas naturale, sono contraddistinti da costi variabili significativamente più elevati. A ciò va aggiunto che i vincoli posti dalla normativa ambientale rendono le tecnologie alimentate a gasolio più rischiose e di difficile gestione per eventuali nuovi investitori.

¹ Ciò vale sia per le risorse nuove, che per le risorse esistenti non del tutto ammortizzate.

² Lo stesso vale per le tecnologie inframarginali per una quota parte dei rispettivi costi fissi.

- 2.9 L'unica zona in cui non risulterebbe ad oggi possibile investire in tecnologie alimentate a gas naturale è la Sardegna, in cui risulta operativo un impianto di tipo turbogas a ciclo aperto alimentato a gasolio. Tuttavia, tale impianto, in ragione dei vincoli posti dalla normativa ambientale, può funzionare solo nelle ore in cui dovesse risultare necessario per la riaccensione del sistema elettrico sardo.
- 2.10 Si ritiene, quindi, che, ai fini del mercato della capacità, la tecnologia di punta nel sistema elettrico italiano sia rappresentata da impianti di tipo turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale. Laddove fosse necessario procedere con futuri investimenti fuori parco ottimo in zone non ancora metanizzate (e.g. impianti alimentati a gasolio) occorrerà far ricorso a meccanismi alternativi rispetto al mercato della capacità (e.g. aste specifiche).
- 2.11 Di seguito si forniscono gli orientamenti dell'Autorità in merito ai valori del premio massimo da applicare, nella prima asta, rispettivamente alle risorse esistenti e nuove.

Q1 Si condivide che la tecnologia di punta nel sistema elettrico sia rappresentata da impianti di generazione elettrica di tipo turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale?

Premio massimo applicato alla capacità esistente

- 2.12 L'orientamento dell'Autorità è quello di fissare il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente nella prima asta del periodo di prima attuazione pari a 75.000 €/MW/anno.
- 2.13 Il sopra citato valore è stato stimato sommando i costi fissi di investimento (di seguito: *capex*) e i costi fissi di gestione (di seguito: *opex*) di un ipotetico impianto di tipo turbogas a ciclo aperto alimentato a gas naturale.
- 2.14 I *capex* sono stati calcolati applicando la formula di cui al par. 2.2 della Disciplina. I parametri utilizzati sono i seguenti:
- il costo di costruzione (comprensivo di: acquisto dei terreni, apparecchiature, strutture, materiali, costi di manodopera, connessione alla rete elettrica e gas etc.) stimato da Terna nel sopra citato studio, incrementato del 10% per tener conto di eventuali costi non individuati;
 - un tasso di remunerazione del capitale pari a quello applicato nell'ambito della disciplina delle unità essenziali per l'anno 2017;
 - una vita utile pari a 25 anni.
- 2.15 Gli *opex* sono stati stimati sulla base dei dati acquisiti dall'Autorità nell'ambito della disciplina delle unità essenziali. In linea con quanto previsto dalla citata disciplina (cfr. art. 65.19 della deliberazione 111/06), tali costi sono stati definiti come somma delle seguenti voci:

- gli oneri per manutenzioni;
- il costo del personale;
- i costi fissi per servizi connessi all'impianto;
- i premi assicurativi;
- le spese generali;
- gli oneri tributari indiretti (e.g. tributi locali);
- i canoni di locazione.

Q2 Si condivide la metodologia sopra illustrata per la definizione dei capex e degli opex?

Premio massimo applicato alla capacità nuova

- 2.16 Tenuto conto della proposta di allungamento del periodo di consegna per la capacità nuova, formulata da Terna in linea con quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, l'orientamento dell'Autorità è quello di fissare il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità nuova, nella prima asta del periodo di prima attuazione, ad un valore pari a quello riconoscibile alla capacità esistente.
- 2.17 La misura proposta da Terna è funzionale a ridurre i rischi sostenuti dalla capacità nuova e, per questo motivo, non si ritiene opportuno differenziare i valori massimi riconoscibili rispettivamente alla capacità nuova ed esistente.

Q3 Si ritiene che il premio massimo applicato alla capacità nuova sia adeguato a favorirne la partecipazione, agevolando lo sviluppo tecnologico?

Tempistiche per la comunicazione a Terna del valore del premio massimo applicato alla capacità esistente e nuova

- 2.18 Ai sensi del comma 10.3 della deliberazione 98/11, le date di esecuzione delle procedure concorsuali per i successivi dieci anni sono definite in un cronoprogramma che Terna è tenuta a pubblicare entro 60 giorni della prima procedura concorsuale.
- 2.19 Fissata la data di esecuzione delle procedure concorsuali, le tempistiche definite nella deliberazione 98/11 prevedono la seguente sequenza temporale:
- a) entro centoventi giorni dall'esecuzione delle procedure concorsuali, l'Autorità comunica a Terna i valori massimi del premio riconoscibile alla capacità esistente e nuova;

- b) entro novanta giorni dall'esecuzione delle procedure concorsuali, Terna trasmette all'Autorità uno studio che illustra le curve di domanda e le simulazioni utilizzate per la definizione delle medesime curve;
 - c) entro trenta giorni dal ricevimento del sopra citato studio, l'Autorità ne verifica la conformità ai criteri fissati nella medesima deliberazione, potendo richiedere modifiche e integrazioni che sospenderebbero il predetto termine;
 - d) entro sessanta giorni dall'esecuzione delle procedure concorsuali, Terna definisce e pubblica l'obiettivo di adeguatezza della capacità produttiva a livello nazionale e locale per ciascuno dei successivi dieci anni;
 - e) entro trenta giorni dall'esecuzione delle procedure concorsuali, Terna predispose e pubblica uno studio che illustri:
 - il modello di rete e la suddivisione in aree utilizzata;
 - le curve di domanda, esplicitando, tra le altre cose, il prezzo di esercizio, la quota del fabbisogno di adeguatezza che si intende approvvigionare tramite la procedura concorsuale;
 - la capacità produttiva disponibile e utilizzabile in probabilità al picco di carico, o CDP non qualificata;
 - una stima del costo fisso standard annuo per MW della tecnologia di generazione, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo, cui corrisponde il costo fisso più basso.
 - f) entro quindici giorni dall'esecuzione delle procedure concorsuali Terna notifica a ciascun partecipante la CDP qualificata di cui può disporre in una specifica area.
- 2.20 Come si evince dalla sequenza temporale sopra riportata, il primo passaggio, successivo alla fissazione della data della prima asta da parte di Terna, concerne la comunicazione da parte dell'Autorità a Terna del valore dei premi massimi. Ai sensi della disciplina del mercato della capacità, la definizione dei predetti valori non risulta, tuttavia, funzionale al passaggio successivo, ossia alla definizione delle curve di domanda da parte di Terna.
- 2.21 Ciò premesso, si ritiene necessario modificare la tempistica prevista, dal comma 12.1 della deliberazione 98/11, per la comunicazione a Terna dei valori dei premi massimi, prevedendo che tale comunicazione avvenga contestualmente alla verifica di conformità dello studio sulle curve di domanda da parte dell'Autorità, in modo da poter valutare contestualmente tutti parametri che contribuiscono a definire l'obiettivo di adeguatezza.

Q4 Si condivide l'orientamento sopra espresso in merito alle tempistiche per la comunicazione dei valori dei premi massimi?

3. Obblighi contrattuali e prezzi di riferimento

- 3.1 Gli obblighi che devono essere rispettati dai sottoscrittori di contratti standard di approvvigionamento di capacità sono stati definiti con l'obiettivo di incentivare il titolare di capacità impegnata a rendere disponibile la medesima capacità sul Mercato del Giorno Prima, o MGP, e sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento, o MSD, a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio.
- 3.2 In particolare, l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 98/11 prevede che tutti i contratti standard di approvvigionamento di capacità includano i seguenti obblighi:
- per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo di offrire sul MGP la capacità impegnata, nonché l'obbligo a offrire sul MSD la parte di capacità non impegnata su MGP;
 - per ogni ora del periodo di consegna e con riferimento al luogo di consegna, l'obbligo di versare a Terna un corrispettivo variabile pari all'eventuale differenza positiva fra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 della medesima deliberazione.
- 3.3 In vista del prossimo avvio del mercato della capacità, si ritiene opportuno modificare la struttura degli obblighi contrattuali con una duplice finalità:
- a) chiarire che l'articolazione dei prezzi di riferimento non è stata definita con l'obiettivo di penalizzare un operatore che si è visto accettare un'offerta in vendita sul Mercato Infragiornaliero o MI, ma che, al contempo, abbia reso disponibile tutta la propria capacità impegnata a un prezzo inferiore al prezzo di esercizio sia nel MGP che nel MSD;
 - b) rafforzare il meccanismo incentivante insito nell'articolazione dei prezzi di riferimento.
- 3.4 Si propone, pertanto, di introdurre le seguenti modifiche alla deliberazione 98/11:
- in primo luogo, al comma 7.1, lettera a) della deliberazione 98/11 si intende chiarire che l'obbligo a offrire su MSD fa riferimento alla parte di capacità impegnata non accettata sui mercati dell'energia (MGP e MI)³ e;
 - in secondo luogo, si rivede l'articolazione dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 8 in modo da disincentivare strategie di sottrazione della capacità produttiva (sia fisica che commerciale) sul MGP.
- 3.5 Nel riquadro seguente si fornisce la nuova articolazione dei prezzi di riferimento

³ La deliberazione 98/11 non impone un obbligo di offerta su MI della capacità impegnata, essendo quest'ultimo un mercato dell'energia elettrica finalizzato, principalmente, a rendere possibili eventuali aggiustamenti rispetto alle posizioni assunte sul MGP.

proposta dall'Autorità:

Articolo 8

Prezzo di riferimento

8.1 Ciascun contratto standard di approvvigionamento di capacità prevede un prezzo di riferimento pari a:

- a) per la parte di capacità impegnata che è stata accettata in vendita sul MGP, il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
- b) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MGP, o che non è stata presentata in vendita sul MGP e che è stata presentata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9;
- c) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MGP, o che non è stata presentata in vendita sul MGP e che è stata presentata e accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il prezzo della corrispondente offerta in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi afferente la predetta capacità;
- d) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MGP, o che non è stata presentata in vendita sul MGP e che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all'Articolo 9, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;
- e) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MGP e non è stata presentata in vendita sul MSD, oppure che non è stata presentata in vendita né sul MGP né sul MSD:
 - i) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico non è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della

deliberazione 111/06, il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;

- ii) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, il VENN di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06.

Q5 Si condivide l'articolazione dei prezzi di riferimento proposta dall'Autorità?

4. Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità

- 4.1 Una delle principali innovazioni introdotte nelle proposte di Disciplina sviluppata da Terna riguarda la possibilità per la domanda di partecipare al mercato della capacità in modo attivo sin dalla prima asta.
- 4.2 L'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della domanda può contribuire a incrementare l'efficienza di tale mercato rendendolo maggiormente competitivo e riducendo l'onere complessivamente sostenuto dal sistema elettrico per l'adeguatezza. Tuttavia, affinché la partecipazione attiva della domanda determini esiti soddisfacenti, occorre risolvere alcune criticità tecniche insite nell'utilizzo, ai fini dell'adeguatezza, di unità di consumo in grado di ridurre il proprio prelievo dalla rete elettrica in situazioni di necessità per il sistema elettrico (di seguito: *demand side response* o *DSR*)⁴.

Inquadramento

- 4.3 In primo luogo, occorre inquadrare le condizioni per cui il contributo della produzione e della *DSR* all'adeguatezza del sistema risulta equivalente. Per adeguatezza, in questo caso, si fa riferimento a un servizio a "salire", ovvero alla capacità strutturale del sistema elettrico di servire la domanda aggregata attesa e di mantenere un margine di riserva a salire tale da rispettare un prefissato standard

⁴ La riduzione dei prelievi da parte dell'unità di consumo può essere effettuata mediante l'interruzione o il posticipo di determinati cicli produttivi, lo sfruttamento di inerzie termiche, nonché attraverso l'attivazione di risorse di generazione ausiliarie utilizzate come *back-up*.

di sicurezza operativa.⁵

- 4.4 Per fornire il proprio contributo all'adeguatezza:
- a) la produzione può impegnarsi a rendere disponibile la propria capacità contrattualizzata, pagando, nel caso di mancato adempimento, l'eventuale differenziale tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio;
 - b) la DSR può impegnarsi a non prelevare (o essere prioritariamente distaccata), pagando, in caso di mancato adempimento, l'eventuale differenziale tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio.
- 4.5 L'impegno assunto dalla produzione (*cf.* lettera a)) si configura come la disponibilità a immettere energia elettrica per servire la domanda aggregata. La produzione partecipa al mercato della capacità esclusivamente lato offerta e per la propria potenza di immissione. Il beneficio che ne ricava è, quindi, rappresentato dalla riscossione del premio che si determina in esito al mercato della capacità al netto della restituzione del corrispettivo variabile.
- 4.6 L'impegno assunto dalla DSR (*cf.* lettera b)) si configura come un impegno a trasformare domanda inflessibile in domanda flessibile per ridurre la domanda aggregata da servire attraverso produzione. In altri termini, la DSR si impegna a provvedere autonomamente alle proprie esigenze ogniqualvolta si verificano situazioni di inadeguatezza. A differenza della produzione, la DSR partecipa al mercato della capacità sia lato offerta che, indirettamente, lato domanda (per la propria quota parte della stima della domanda aggregata attesa). Il beneficio che ne ricava dovrebbe, quindi, essere rappresentato, dall'esenzione dal pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri netti derivanti dal mercato della capacità per la quota parte di capacità impegnata.⁶
- 4.7 L'apertura del mercato della capacità alla DSR rende, pertanto, necessaria la definizione delle modalità di raccolta del gettito necessario a finanziare le risorse di adeguatezza approvvigionate nel mercato della capacità avendo cura di evitare situazioni di sovra-remunerazione per la DSR.
- 4.8 Ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 98/11, le modalità di raccolta del gettito necessario a finanziare le risorse di adeguatezza approvvigionate prevedono che la somma degli importi sia ripartita sugli utenti del dispacciamento in funzione dell'obbligazione di capacità del medesimo utente, cioè in ragione della differente responsabilità nel determinare il picco di carico del sistema.
- 4.9 L'obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento in prelievo è attualmente definita all'articolo 1 della deliberazione 98/11 come il rapporto tra il

⁵ La posizione della produzione sull'adeguatezza a salire è simmetrica alla posizione della DSR sull'adeguatezza a scendere.

⁶ In altri termini, la partecipazione attiva al mercato della capacità della DSR consente a tali risorse di esercitare l'opzione di provvedere autonomamente alla propria adeguatezza, nel caso in cui tale opzione risulti più conveniente rispetto all'acquisto del medesimo servizio dalla produzione in un mercato centralizzato.

prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo dell'utente del dispacciamento in prelievo in un prefissato raggruppamento di ore, e il prelievo dell'insieme dei punti di dispacciamento per unità di consumo del sistema elettrico nel medesimo raggruppamento.

- 4.10 Occorre, quindi, specificare che, ai fini del calcolo dell'obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento in prelievo, il prelievo afferente le unità di consumo con impegni di capacità è considerato al lordo degli ordini impartiti da Terna in esecuzione degli impegni assunti nell'ambito del mercato della capacità. I mancati prelievi corrispondenti ai suddetti ordini devono, infatti, essere tenuti in considerazione, in quanto si sarebbero sicuramente realizzati in assenza dell'ordine – appositamente remunerato nell'ambito del mercato della capacità – impartito da Terna.
- 4.11 Nel box seguente si fornisce un semplice esempio volto a chiarire ulteriormente le motivazioni alla base della necessità di integrare il meccanismo di raccolta del gettito necessario a coprire l'onere netto del mercato della capacità.

Per semplicità, si ipotizzi un mercato della capacità con le seguenti caratteristiche:

- a) il fabbisogno di adeguatezza stimato dal Gestore ai fini dell'asta di capacità è pari a 200 MW di cui 100 MW ascrivibili all'UC1 e 100 MW all'UC2;
- b) l'UC2 decide di partecipare attivamente al mercato della capacità con una capacità di 100 MW;
- c) in esito all'asta del mercato della capacità il fabbisogno di adeguatezza viene soddisfatto mediante l'accettazione delle seguenti due offerte:
 - 100 MW formulata da una UP (di seguito: UP contrattualizzata);
 - 100 MW formulata dall'UC2 (di seguito: UC Contrattualizzata).
- d) il premio marginale risultante dall'asta del mercato della capacità è pari a 10.000 €/MW/anno;
- e) il periodo di consegna è composto da una sola ora in cui il carico complessivo al lordo dei distacchi risulta pari a 200 MW;
- f) nel corso del periodo di consegna la resituzione del differenziale tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio è pari a zero;

Gettito da raccogliere

Il gettito da raccogliere per finanziare il mercato della capacità risulta pari a 2.000.000 di euro (i.e. 10.000 €/MW x 200 MW).

Ripartizione del gettito tra uc

Nell'ora in oggetto l'UC1 avrà un prelievo pari a 100 MW, che risulterà servito dall'UP contrattualizzata, mentre l'UC2 avrà un prelievo pari a 0 MW, poiché risulterà distaccata per ordine del Gestore in esecuzione del contratto di capacità.

A regole vigenti il gettito sarebbe ripartito sulle UC in funzione del rispettivo prelievo e quindi:

- l'UC1 pagerebbe un corrispettivo unitario pari a 20.000 €/MW e sosterebbe un onere pari a 2.000.000 di euro;
- l'UC2 pagherebbe un corrispettivo unitario nullo, ma ricevendo un premio pari a 10.000 €/MW, avrebbe un ricavo netto risultante dalla partecipazione al mercato della capacità pari a 1.000.000 di euro.

L'applicazione del corrispettivo di raccolta in funzione dei prelievi determinerebbe, pertanto, una doppia remunerazione per l'UC2 che, da una parte, riceverebbe un premio pari a 10.000 euro/MW e dall'altra si troverebbe nelle condizioni di non dover pagare il corrispettivo.

Per risolvere tale distorsione, il corrispettivo applicato alla UC2 dovrebbe essere calcolato in funzione del prelievo che si sarebbe realizzato in assenza dell'ordine di distacco impartito dal Gestore, ovvero 100 MW. Applicando il meccanismo di calcolo corretto:

- l'UC1 pagerebbe un corrispettivo unitario pari a 10.000 €/MW e sosterebbe, quindi, un onere complessivo pari a 1.000.000 di euro;
- l'UC2 pagherebbe un corrispettivo unitario pari a 10.000 €/MW ma, ricevendo un premio di pari entità, sosterebbe un onere complessivo nullo (in altre parole, l'UC2, partecipando al mercato della capacità decide di provvedere in autonomia a soddisfare il proprio fabbisogno di adeguatezza).

Orientamenti dell'Autorità

4.12 L'orientamento dell'Autorità è quello di modificare la definizione di obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento in prelievo di cui all'articolo 1 della deliberazione 98/11, specificando che il prelievo afferente le unità di consumo con impegni di capacità è sostituito dal maggior valore tra:

- la capacità delle unità di consumo che, nel corso del periodo di consegna, risulta impegnata in esito alle aste del mercato della capacità e
- il valore del programma di prelievo post MI associato alle unità di consumo con impegni di capacità, aggiustato per tener conto dei volumi di sbilanciamento effettivo associati alla medesime unità e al medesimo periodo rilevante.

Q6 Si condivide l'orientamento sopra illustrato in merito ai criteri di definizione del corrispettivo di cui all'articolo 14 della deliberazione 98/11?

4.13 Per semplicità, si potrebbe, altresì, prevedere di esonerare le unità di consumo con impegni di capacità dall'obbligo di restituzione della quota parte del corrispettivo variabile ascrivibile a differenziali positivi tra il prezzo del MGP e il prezzo di esercizio. Al contempo, occorrerebbe modificare i criteri di calcolo del

corrispettivo di raccolta applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo, specificando che l'onere da allocare alle unità di consumo con impegni di capacità non sarebbe nettato della quota parte del corrispettivo variabile ascrivibile alle eventuali restituzioni su MGP.

Q7 Quale delle seguenti due opzioni si ritiene preferibile con riferimento alle unità di consumo abilitate?

a) l'esonero dal pagamento della quota di corrispettivo variabile ascrivibile a MGP e la definizione del corrispettivo di raccolta al lordo delle restituzioni ascrivibili a MGP; oppure b) il pagamento del corrispettivo variabile comprensivo di MGP e MSD e la definizione del corrispettivo di raccolta al netto delle restituzioni ascrivibili sia a MGP che a MSD.